

Approfondimenti

Lavoro in autotrasporto

Modulo di controllo delle assenze dei conducenti

Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow (*)

Su un piano documentale di verifica delle effettive condizioni di lavoro dei lavoratori dell'auto-transporto dal 2 ottobre 2008 si pone un ulteriore obbligo, aggiunto dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 (1).

Formato del modulo

L'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 144/2008, in effetti, stabilisce che le assenze per malattia, per ferie annuali ma anche la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (Ce) n. 561/2006 (2) oppure dell'AETR (o AETS) (3), da parte del conducente deve essere

documentata attraverso il *modulo di controllo delle assenze dei conducenti* in formato elettronico e stampabile previsto (previsto dall'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/Ce, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/Ce della Commissione del 12 aprile 2007, come modificato da ultimo con la Decisione della Commissione Ue n. 2009/959 del 14 dicembre 2009), che va compilato in ogni sua parte (4) e sottoscritto dal datore di lavoro (5).

Peraltro, la circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e dei trasporti del 22 luglio 2011 (6) ha

(*) L'Autore è anche dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

(1) Il D.Lgs. n. 144/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2008, ha dato attuazione della Direttiva 2006/22/Ce, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/Cee (poi abrogato e sostituito dal Reg. n. 561/2006/Ce) e n. 3821/85/Cee relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la Direttiva 88/599/Cee.

(2) La circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e dei trasporti del 22 luglio 2011 ha precisato che «il conducente che guida un veicolo esente dall'obbligo di cronotachigrafo e conduce sempre lo stesso veicolo, non è tenuto a compilare il modulo prescritto dal D.Lgs. n. 144/2008 al fine di giustificare le assenze o le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli obbligati al cronotachigrafo, il predetto modulo deve essere compilato per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida, ovvero la conduzione di veicoli esenti e deve essere riferito all'attività effettuata nei 28 giorni precedenti alla giornata in corso di accertamento». Così in precedenza anche il Ministero dell'Interno che, con Nota n. 8616 del 15 giugno 2010, in risposta a specifico quesito di Confindustria, aveva chiarito: «nel caso in cui un conducente guidi un veicolo esente dall'obbligo di cronotachigrafo e conduca sempre il medesimo, questi non deve compilare il modulo assenze al fine di giustificare le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto obbligo sussiste, il modulo delle assenze deve essere compilato per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida ovvero la conduzione di veicoli esenti».

(3) Per quanto illustrato dalla circolare del 20 gennaio 2010 congiunta del Ministero dell'interno (prot. n. 918) con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (prot. n. 4969), l'utilizzo

del nuovo modulo sembrerebbe essere stato destinato ai soli veicoli rientranti nel campo di applicazione del Reg. Ce n. 561/2006 e non anche a quelli per i quali trova applicazione l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali su strada. Tuttavia il modello approvato dalla Commissione europea reca espressa indicazione alternativa del campo di applicazione, sia pure denominando l'Accordo europeo col diverso acronimo "AETS" (italianizzato) al posto del consueto "AETR" (dall'originale nome francese dell'Accordo medesimo, vale a dire "Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route").

(4) Esclusivamente per le operazioni di trasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo; ovviamente la prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali; tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.

(5) Il Ministero dell'interno con nota n. 8616 del 15 giugno 2010, in risposta a specifico quesito di Confindustria, ha chiarito che «Il "modulo assenze del conducente", va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto dell'impresa autorizzato alla firma. Perciò, l'imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente». La circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e dei trasporti del 22 luglio 2011 ha ribadito integralmente tali indicazioni.

(6) Si tratta della circolare congiunta dei Ministeri dell'interno (prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (prot. n. 17598) del 22 luglio 2011.

Approfondimenti

precisato che «la previsione (...) secondo cui il modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli prestampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili».

Motivi dell'utilizzo

Il modulo deve essere utilizzato per attestare le assenze del conducente professionale che guida un mezzo dotato di cronotachigrafo per malattia, ferie annuali, altre mansioni e così via (7).

Sul punto la circolare ministeriale del 22 luglio 2011 ha precisato che il modulo di controllo delle assenze «non serve a documentare l'effettuazione del riposo settimanale» (8). Qualora il conducente sia impiegato in azienda per lo svolgimento di altre attività viene richiesta la compilazione di tanti moduli di controllo con il giustificativo «altre mansioni» (riportato nel modulo con la dicitura «eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida») per quanti sono i giorni in cui il dipendente non sia stato impegnato nella guida del mezzo.

(7) Il Ministero dell'interno ancora nella nota n. 8616/2010 ha chiarito che «quando il conducente riprende l'attività di guida dopo un periodo di assenza in luogo diverso dalla sede dell'azienda da cui dipende e, perciò, senza avere la possibilità di acquisire il documento originale compilato dal datore di lavoro, in luogo del modulo in originale, può esibire una copia dello stesso che gli è stata trasmessa via fax o per via telematica». Così anche la circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e dei trasporti del 22 luglio 2011. Inoltre, con risposta a quesito n. 34 del 10 maggio 2010 l'allora Direzione provinciale del lavoro di Macerata (in www.lavoro.gov.it/DTL/MC) si è espressamente occupata del modulo di controllo fornendo i seguenti chiarimenti operativi: «il modulo di controllo delle attività del conducente (...) deve essere utilizzato per documentare diversi periodi di assenza o di attività da parte del conducente non registrabili dall'apparecchio di controllo. (...) Il modulo così come strutturato e da ultimo modificato dovrebbe contenere tutta la casistica contemplata per le assenze, per le ferie, per la Cig, per diverse mansioni (punti da n. 12 a n. 19). Tuttavia, con riferimento alle assenze sembra possibile aggiungere delle specifiche come nel caso indicato: "assenza per permesso legge 104" barrando la casella di cui al punto n. 15). Come già specificato in precedenza, il modulo in argomento va riempito e tenuto nell'automezzo per 28 giorni e conservato in azienda per almeno un anno dalla sua utilizzazione. Tale documento viene rilasciato dall'azienda, e firmato sia dal Responsabile, o suo delegato, che dal conducente, in sostituzione del disco cronotachigrafo, analogico o digitale, nei casi in cui per l'intera giornata di lavoro l'autista sia stato adibito ad altra mansione (lavori in piazzale) o in caso di assenze di cui ai punti da 12) a 19) del modulo e che per tali motivazioni il conducente - nella specifica giornata - non ha potuto guidare un automezzo rientrante nel campo di applicazione del regolamento in oggetto indicato né ha potuto registrare quella diversa attività o assenza sul foglio di registrazione. Con riguardo al punto 6) del mo-

L'espressione «altre mansioni», peraltro, per quanto previsto dall'art. 15, comma 3, lett. b), del Reg. (Ce) n. 3821/1985, come sostituito dall'art. 26, paragrafo 4), terzo capoverso, e secondo la definizione offerta dall'art. 3, lett. a), della Direttiva 2002/15/Ce, deve essere intesa con riferimento alle attività diverse dalla guida e comunque connesse all'attività del servizio (quali, ad esempio, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione del veicolo, operazioni volte a garantire la sicurezza del veicolo, sorveglianza del veicolo e del carico e formalità amministrative). Pertanto, anche nel caso in cui il dipendente sia stato assunto per svolgere altre attività lavorative, differenti dalla guida professionale (come ad esempio nel caso di magazziniere, operaio), e si trovi solo saltuariamente a svolgere mansioni di autista e, conseguentemente, a condurre un mezzo dotato di cronotachigrafo deve ritenersi necessario compilare il modulo di controllo e attestazione delle assenze, stante lo svolgimento di altre mansioni in modo assolutamente prevalente. In questo senso si è espresso il Ministero delle Infrastrutture con nota n. 60856 del 16 luglio 2010 (9).

dulo, solitamente il documento, con qualsiasi modalità compilato, viene firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato responsabile della dichiarazione resa e, come tale, va indicato al punto 6) unitamente alla sua posizione in azienda, di cui al punto 7). In merito al punto 19) del modulo, si chiarisce che per "disponibile" si intende in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo».

(8) Precisamente, in dettaglio, la circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e dei trasporti del 22 luglio 2011 ha chiarito: «Se il conducente guida abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico, la documentazione dell'effettuazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che, per quel periodo, non sono stati utilizzati fogli di registrazione. Perciò, in occasione di controlli stradali, il conducente esibisce solo i fogli di registrazione delle giornate in cui ha lavorato. Se il veicolo che conduce, invece, è dotato di tachigrafo digitale, al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di riposo settimanale, il conducente deve provvedere a confermare che il periodo intercorrente tra l'estrazione della carta tachigrafica ed il successivo reinserimento della stessa è da considerare come periodo di riposo. Tale opzione viene presentata, in genere, in modo automatico al momento dell'inserimento della carta».

(9) In risposta a specifico quesito di Confartigianato Imprese con la nota n. 60856 del 16 luglio 2010 la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici ha espressamente affermato: «Come è noto, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2006/22/Ce - ed in ossequio agli impegni assunti dal Governo con le Associazioni di categoria dell'autotrasporto mirati ad incrementare e meglio qualificare i controlli sull'autotrasporto ed in particolare sul rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti - l'articolo 9 del D.Lgs. n. 144/2008, ha previsto che i periodi di sospensione dell'attività di guida dei veicoli assoggettati all'obbligo di

Approfondimenti

Conservazione del modulo

Detto modulo di controllo deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo al quale si riferisce, mentre il conducente deve recare con sé il modulo che deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.

L'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 144/2008 (come aggiornato dal D.M. 19 dicembre 2012) punisce l'inosservanza delle disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione del modulo di controllo delle assenze con la sanzio-

ne pecuniaria amministrativa da euro 154 a euro 616.

Si tenga presente che la circolare n. 5219 del 14 luglio 2014 del Ministero dell'interno ha escluso dall'obbligo di esibizione e di conservazione del modulo di controllo delle assenze (fermo restando il presupposto utilizzo prevalente del veicolo per il trasporto in conto proprio) i «veicoli appartenenti alle imprese della filiera dell'industria cineaudiovisiva», trattandosi di autoveicoli immatricolati per uso speciale, non adibiti espressamente al trasporto merci (10).

Tavola 1. Omessa conservazione a carico del datore di lavoro del modulo di controllo delle assenze nei veicoli muniti di cronotachigrafo (Reg. Ce n. 561/2006)

Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.

Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T

installazione del tachigrafo, qualora non rilevabili dalle registrazioni del tachigrafo stesso, debbano essere documentati attraverso un modulo di controllo elaborato dalla Commissione Europea. Tale modulo introdotto con la decisione 2007/230/Ce della Commissione, del 12 aprile 2007 è stato modificato con decisione 2009/959/Ue della Commissione del 14 dicembre 2009, in quanto la Commissione stessa ha ravvisato la necessità di integrare il modulo elencando alcune ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa che non erano state dianzi ricomprese. Il documento deve essere conservato a bordo, e presso la sede delle imprese, pena l'applicazione di sanzioni. Sull'argomento, è stata diffusa, in data 20 gennaio 2010 una circolare interpretativa emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale venivano indicate le modalità di utilizzazione del modulo in questione. Nella nota della Confartigianato viene prospettata una interpretazione delle norme che regolamentano la fattispecie sulla base della quale dovrebbero ritenersi esclusi, dal campo di applicazione delle norme stesse, i conducenti che "occasionalmente e non professionalmente" vengano adibiti alla guida di veicoli rientranti nel campo di applicazione della disciplina sul tachigrafo. Tale interpretazione si fonda su un passo della Circolare di cui sopra nel quale si descrivono le fonti dell'obbligo giuridico di documentazione delle assenze mediante il modulo di rilevazione, ed in tale contesto, si parla - in senso non tecnico giuridico - di "conducenti professionali". Questa Direzione Generale, non ritiene di poter concordare con l'interpretazione prospettata in quanto per una corretta identificazione dei soggetti tenuti alla redazione ed alla tenuta del modulo si deve fare riferimento alle norme comunitarie che disciplinano la materia ed in particolare al Regolamento (Ce) 561/2006 (che costituisce insieme al Regolamento (Cee) 3821/85 la base giuridica della Direttiva 2006/22/CE e, quindi,

del D.Lgs. n. 144/2008) ed alle decisioni 2007/230/Ce e 2009/959/Ue nonché alle linee guida di quest'ultima decisione. Il regolamento e le decisioni non fanno in alcun caso riferimento ai cosiddetti conducenti "professionali", anzi, il Regolamento (Ce) 561/2006 all'art. 4 lett. c) detta una chiara definizione di conducente ai fini dell'applicazione della norma stessa. È "conducente": chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo". Inoltre, entrambe le decisioni della Commissione, ed in special modo la prima, nell'intestazione del modulo allegato, fanno esplicito riferimento alle attività svolte a norma del Regolamento (Ce) 561/2006. La stessa circolare Interno/Trasporti del 20 gennaio 2010, sulla base della quale si fonda l'orientamento interpretativo della Confartigianato, stabilisce in forma inequivoca che: "Il conducente tenuto al rispetto delle disposizioni del Regolamento (Ce) n. 561/2006, deve essere in grado di esibire, in occasione di qualsiasi controllo sulla strada, la documentazione relativa alle assenze suindicate per il periodo di tempo di cui all'articolo 15, paragrafo 7 del Regolamento (Cee) n. 3821/85". Né, peraltro, sembra che le disposizioni in argomento impongano oneri particolarmente gravosi. Per le su esposte ragioni, sentita anche sulla questione la Direzione del Servizio di Polizia Stradale, si ritiene che, in base alla normativa attualmente vigente, l'obbligo di redazione, conservazione a bordo e presso la sede delle imprese del modulo debba essere assolto da chiunque sia, anche solo per un breve periodo, alla guida di veicoli per i quali è previsto l'obbligo di installazione del tachigrafo in quanto soggetto alle disposizioni del più volte citato Regolamento (Ce) 561/2006».

(10) Per una analisi del pronunciamento ministeriale cfr. C. Infriccioli, F. Paesani, *Autotrasporto: chiarimenti operativi del Ministero dell'interno*, in *Guida lav.*, 2014, 35, 23 s.

Approfondimenti

Omessa conservazione del modulo di controllo delle assenze nei veicoli muniti di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 144/2008</p> <p>Per non avere conservato l'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo al quale si riferisce, il modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, per la registrazione delle assenze per malattia, per ferie annuali ma anche la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (Ce) n. 561/2006.</p>	<p>Art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 144/2008</p> <p>D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 155 euro a 621 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 154 euro a 616 euro)</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60 gg): 155 euro</p> <p>Sanzione ridottissima (entro 5 gg): 108,50 euro</p>

Tavola 2. Omessa o irregolare tenuta a carico del lavoratore conducente del modulo di controllo delle assenze nei veicoli muniti di cronotachigrafo (Reg. Ce n. 561/2006)
<p>Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.</p> <p>Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.</p> <p>Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T</p>

Omessa o irregolare tenuta del modulo di controllo delle assenze nei veicoli muniti di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 144/2008</p> <p>Per non avere con sé, o per averlo tenuto in modo incompleto o alterato, il modulo il conducente il modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, per la registrazione delle assenze per malattia, per ferie annuali ma anche la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (Ce) n. 561/2006.</p>	<p>Art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 144/2008</p> <p>- D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 155 euro a 621 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 154 euro a 616 euro)</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60 gg): 155 euro</p> <p>Sanzione ridottissima (entro 5 gg): 108,50 euro</p>

Tavola 3. Omessa conservazione a carico del datore di lavoro del modulo di controllo delle assenze nei veicoli privi di cronotachigrafo (AETR o AETS 1° luglio 1970 – legge n. 112/1976)
<p>Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.</p> <p>Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.</p> <p>Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T</p>

Omessa conservazione del modulo di controllo delle assenze nei veicoli privi di cronotachigrafo	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 144/2008</p> <p>Per non avere conservato l'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo al quale si riferisce, il modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, per la registrazione delle assenze per malattia, per ferie annuali ma anche la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali su strada (AETR).</p>	<p>Art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 144/2008</p> <p>D.M. 16 dicembre 2014</p> <p>Sanzione amministrativa da 155 euro a 621 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 154 euro a 616 euro)</p> <p>Sanzione ridotta (entro 60 gg): 155 euro</p> <p>Sanzione ridottissima (entro 5 gg): 108,50 euro</p>

Approfondimenti

Tavola 4. Omessa o irregolare tenuta a carico del lavoratore conducente del modulo di controllo delle assenze nei veicoli privi di cronotachigrafo (AETR o AETS 1° luglio 1970 – legge n. 112/1976)

Sanzione ridotta (art. 202, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Sanzione ridottissima (art. 202, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 285/1992): il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotto del 30%.

Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 796 T

Omessa o irregolare tenuta del modulo di controllo delle assenze nei veicoli privi di cronotachigrafo

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 144/2008</i> Per non avere con sé, o per averlo tenuto in modo incompleto o alterato, il modulo il conducente il modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, per la registrazione delle assenze per malattia, per ferie annuali ma anche la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione dell'AETR.</p>	<p><i>Art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 144/2008</i> <i>D.M. 16 dicembre 2014</i> Sanzione amministrativa da 155 euro a 621 euro (fino al 31 dicembre 2014 da 154 euro a 616 euro) <i>Sanzione ridotta (entro 60 gg):</i> 155 euro <i>Sanzione ridottissima (entro 5 gg):</i> 108,50 euro</p>